SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Presidenza del Consiglio dei Ministri
NUCLEO PER LA VALUTAZIONE DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

CIRCOLARE 16 gennaio 2001, n. **1.**

Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

01A0787

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **35.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

C.N.468.1997.TREATIES-4/7 (Annex)

Decision IX/1. Further adjustments with regard to Annex A substances

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex A to the Protocol, as set out in annex I to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/2. Further adjustments with regard to Annex B substances

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments with regard to production of the controlled substances listed in Annex B to the Protocol, as set out in annex II to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/3. Further adjustments and reductions with regard to the Annex E substance

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 9 of Article 2 of the Montreal Protocol and on the basis of the assessments made pursuant to Article 6 of the Protocol, the adjustments and reductions of production and consumption of the controlled substance listed in Annex E to the Protocol, as set out in annex III to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Decision IX/4. Further Amendment of the Protocol

To adopt, in accordance with the procedure laid down in paragraph 4 of Article 9 of the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, the Amendment to the Montreal Protocol as set out in annex IV to the report of the Ninth Meeting of the Parties;

Annex I

ADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING TO CONTROLLED SUBSTANCES IN ANNEX A

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (a) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(c) For controlled substances under Annex A, either the average of its annual calculated level of production for the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of production of 0.3 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Annex II

ADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING TO CONTROLLED SUBSTANCES IN ANNEX B

Article 5, paragraph 3

The following words shall be added at the end of paragraph 3 (b) of Article 5 of the Protocol:

relating to consumption

The following subparagraph shall be added to paragraph 3 of Article 5 of the Protocol:

(d) For controlled substances under Annex B, either the average of its annual calculated level of production for the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of production of 0.2 kilograms per capita, whichever is the lower, as the basis for determining its compliance with the control measures relating to production.

Annex III

ADJUSTMENTS AGREED AT THE NINTH MEETING OF THE PARTIES RELATING TO THE CONTROLLED SUBSTANCE IN ANNEX E

A. Article 2H: Methyl bromide

1. Paragraphs 2 to 4 of Article 2H of the Protocol shall be replaced by the following paragraphs:

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 1999, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, seventy-five per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2001, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, fifty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2003, and in the twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of consumption in 1991. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed, annually, thirty per cent of its calculated level of production in 1991. However, in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated level of production in 1991.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated level of consumption of the controlled substance in Annex E does not exceed zero. Each Party producing the substance shall, for the same periods, ensure that its calculated level of production of the substance does not exceed zero. However, in order

to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated level of production in 1991. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses.

2. Paragraph 5 of Article 2H of the Protocol shall become paragraph 6.

B. Article 5, paragraph 8 ter (d)

1. The following shall be inserted after paragraph 8 *ter* (d) (i) of Article 5 of the Protocol:

(ii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed, annually, eighty per cent of the average of its annual calculated levels of consumption and production, respectively, for the period of 1995 to 1998 inclusive;

(iii) Each Party operating under paragraph 1 of this Article shall ensure that for the twelve-month period commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month period thereafter, its calculated levels of consumption and production of the controlled substance in Annex E do not exceed zero. This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to permit the level of production or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses;

2. Paragraph 8 ter (d) (ii) of Article 5 of the Protocol shall become paragraph 8 ter (d) (iv).

Annex IV

AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ADOPTED BY THE NINTH MEETING OF THE PARTIES

ARTICLE 1: AMENDMENT

A. Article 4, paragraph 1 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 1 ter of Article 4 of the Protocol:

1 qua. Within one year of the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the import of the controlled substance in Annex E from any State not party to this Protocol.

B. Article 4, paragraph 2 qua.

The following paragraph shall be inserted after paragraph 2 ter of Article 4 of the Protocol:

2 qua. Commencing one year after the date of entry into force of this paragraph, each Party shall ban the export of the controlled substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

C. Article 4, paragraphs 5, 6 and 7

In paragraphs 5, 6 and 7 of Article 4 of the Protocol, for the words:

and Group II of Annex C

there shall be substituted:

Group II of Annex C and Annex E

D. Article 4, paragraph 8

In paragraph 8 of Article 4 of the Protocol, for the words:

Article 2G

there shall be substituted:

Articles 2G and 2H

E. Article 4A: Control of trade with Parties

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4A:

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a controlled substance, a Party is unable, despite having taken all practicable steps to comply with its obligation under the Protocol, to cease production of that substance for domestic consumption, other than for uses agreed by the Parties to be essential, it shall ban the export of used, recycled and reclaimed quantities of that substance, other than for the purpose of destruction.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the operation of Article 11 of the Convention and the non-compliance procedure developed under Article 8 of the Protocol.

F. Article 4B: Licensing

The following Article shall be added to the Protocol as Article 4B:

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of the date of entry into force of this Article for it, whichever is the later, establish and implement a system for licensing the import and export of new, used, recycled and reclaimed controlled substances in Annexes A, B, C and E.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is not in a position to establish and implement a system for licensing the import and export of controlled substances in Annexes C and E, may delay taking those actions until 1 January 2005 and 1 January 2002, respectively.

3. Each Party shall, within three months of the date of introducing its licensing system, report to the Secretariat on the establishment and operation of that system.

4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all Parties a list of the Parties that have reported to it on their licensing systems and shall forward this information to the Implementation Committee for consideration and appropriate recommendations to the Parties.

ARTICLE 2: RELATIONSHIP TO THE 1992 AMENDMENT

No State or regional economic integration organization may deposit an instrument of ratification, acceptance, approval or accession to this Amendment unless it has previously, or simultaneously, deposited such an instrument to the Amendment adopted at the Fourth Meeting of the Parties in Copenhagen, 25 November 1992.

ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE

1. This Amendment shall enter into force on 1 January 1999, provided that at least twenty instruments of ratification, acceptance or approval of the Amendment have been deposited by States or regional economic integration organizations that are Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. In the event that this condition has not been fulfilled by that date, the Amendment shall enter into force on the ninetieth day following the date on which it has been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

3. After the entry into force of this Amendment, as provided under paragraph 1, it shall enter into force for any other Party to the Protocol on the ninetieth day following the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4365):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 30 novembre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 2000, con pareri delle Commissioni 1ª, 7ª, 10ª, 13ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, il 1º e 2 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 7 febbraio 2000 (atto n. 4365/*A* - relatore sen. BOCO).

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6757):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 febbraio 2000, con pareri delle commissioni I, VIII, X, XIV.

Esaminato dalla III commissione il 21 dicembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 21 dicembre 2000 (atto n. 6757/*A* - relatore on. LECCESE).

Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 e approvato il 6 febbraio 2001.

01G0083

LEGGE 22 febbraio 2001, n. **36.**

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli *standard* urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera *f)* e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefo-

nia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4.

(Funzioni dello Stato)

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti piú regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)* e *h)*, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e suc-

cessive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresí, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera *d)*, si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*, e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera *f)*, nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.

Art. 5.

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6.

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 7.

(Catasto nazionale)

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, é costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d)*. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di

concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

Art. 8.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonchè dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e mi-

nimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 9.

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puó prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonchè tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piú elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere *e)*, *h)* ed *l)* del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documenta-

zione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

Art. 10.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11.

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12.

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13.

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14.

(Controlli)

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso

di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4816):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 24 aprile 1998.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, l'11 maggio 1998 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, l'11, 18 febbraio; 26 maggio; 9 luglio; 17 novembre; 9 dicembre 1998; 27 gennaio; 3, 17, 24 febbraio; 3, 17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio 1999.

Nuovamente assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede redigente, il 30 giugno 1999.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede redigente, il 30 giugno, 7, 14, 21 luglio 1999; 22, 28 settembre e 6 ottobre 1999.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 7 ottobre 1999 (atto n. 4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED) relatore sen. VIGNI.

Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4273):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 27 ottobre 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 16 dicembre 1999.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 1999; 2, 9, 14, 15, 16 marzo; 5 aprile; 9, 10, 11, 23, 24, 30, 31 maggio; 1, 6, 7, 8, 14, 22, 27, 28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000; 17, 18, 23 gennaio 2001 e approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 4816-*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 29 gennaio 2001, con parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e 7 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 9 febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 32 della Costituzione è il seguente:

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

— Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo dell'Unione europea è il seguente:

«2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo».

Note all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 1994.

Note all'art. 5:

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 29, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

a)-f) (omissis);

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

Nota all'art. 7:

— L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, è il seguente:

«Art. 8 *(Sistema informativo e di monitoraggio ambientale)*. — 1. Le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui:

a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;

b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente;

c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;

d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico-amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e dei finanziamenti di cui alla lettera *c)*, al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera *d)*, necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.

4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti.

5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi.

6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica.

7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall'art. 10, comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa».

Note all'art. 8:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1997.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi)*. — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».

— L'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è il seguente:

«Art. 3. — In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata».

Note all'art. 9:

— L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992 è il seguente:

«Art. 4 *(Limiti di esposizione e criteri di applicazione)*. — Sono definiti i seguenti limiti:

5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata;

10 kV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse».

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante: «Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'ernergia elettrica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999.

— L'art. 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n. 481, è il seguente:

«12. Ciascuna autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio univer-

sale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio del Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto».

Nota all'art. 10:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986.

Nota all'art: 11:

— Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Partecipazione al procedimento amministrativo».

Note all'art. 14:

— La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994.

— L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei, servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali continua ad applicarsi l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

Note all'art. 16:

— Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 28 settembre 1995, recante «Norme tecniche procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995.

— Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998.

01G0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 2001, n. **37.**

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42);

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

SEZIONE I

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi ed il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato.

2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione dei Ministeri degli affari esteri e della difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 2.

Composizione e nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal sopraintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonché presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.

Art. 3.

Procedura ordinaria per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni

1. Il dirigente competente, entro i sessanta giorni precedenti alla data di scadenza della Commissione, richiede al sovraintendente dell'archivio centrale dello Stato o al direttore dell'archivio di Stato competente per territorio e al Ministero dell'interno la designazione dei membri di propria competenza.

2. Delle designazioni è data comunicazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il dirigente competente provvede alla nomina della Commissione di sorveglianza, individuando, altresì, un impiegato per lo svolgimento delle funzioni di segretario e, ove lo ritenga opportuno, un proprio delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza.

4. Dell'atto di nomina della Commissione è data comunicazione, nei tre giorni successivi, alle amministrazioni di cui al comma 1, nonché all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso.

5. Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Commissione almeno ogni centoventi giorni. La Commissione è convocata, altresì, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti dell'amministrazione degli archivi di Stato e del Ministero dell'interno. Il Presidente cura, attraverso il segretario, la stesura di una relazione annuale sull'attività della Commissione, indicando sinteticamente i risultati ottenuti in relazione all'attuazione dei criteri e degli obiettivi stabiliti ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 4

Proroga e rinnovo delle Commissioni

1. La Commissione dura in carica tre anni.

2. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza può essere prorogata per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Se la Commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione.

4. I Ministri competenti hanno la facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.

Art. 5.

Responsabilità degli archivi

1. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della corretta gestione degli archivi, nonché della regolare tenuta degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

SEZIONE II

Art. 6.

Individuazione dei documenti da eliminare

1. I documenti da proporre per lo scarto sono individuati dalle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione degli archivi, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e approvati dalla competente unità organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa contenente le motivazioni dello scarto, l'indicazione della data iniziale e finale di ciascuna serie, nonché della quantità, almeno approssimativa, dei documenti da eliminare sono trasmessi, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i beni e le attività culturali il quale decide sulle proposte di scarto inviando, entro centoventi giorni dal ricevimento degli elenchi, il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla competente amministrazione centrale e determinando, altresì, se i documenti da scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna determinazione, tutti i documenti inclusi negli elenchi sono destinati al macero.

Art. 7.

Procedura semplificata

1. Al rilascio del nulla osta allo scarto relativamente alle categorie di documenti identificate ai sensi del comma 2, previa individuazione delle Commissioni di cui all'articolo 1, è delegato il soprintendente dell'archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e il direttore dell'archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi. Trascorso tale termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti.

2. Ogni tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e dell'interno, tenuto conto dei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1.

Art. 8.

Cessione degli atti di cui è disposto lo scarto

1. Le modalità di cessione degli atti di archivio di cui è stato disposto lo scarto, vengono stabilite da ciascuna amministrazione anche attraverso le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa italiana.

2. Le eventuali somme ricavate dalla cessione di cui al comma 1 dovranno essere versate alla Tesoreria dello Stato, imputando le stesse all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato di pertinenza del Tesoro.

Art. 9.

Scarto di documenti non consultabili

1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilità ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero dell'interno si sia pronunciato, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilità.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;

b) l'articolo 69, commi 2°, 3° e 4° del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;

d) l'articolo 3, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto 42), dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50:

«42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato:

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.».

— Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1911, n. 260, reca: «Regolamento per gli Archivi di Stato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1976, n. 42, reca: «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, reca: «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche».

Si trascrive l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428:

«1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1999, n. 191, reca: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica».

— Si trascrive l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281:

«Art. 8 *(Consultabilità di documenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: «, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato compe-

tente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente».;

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: «nonché dell'art. 21-*bis*».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, supplento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 409/1999 è riportato in note all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:

«Art. 30. — Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3).

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.».

Note all'art. 4:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il riferimento all'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994, supplemento ordinario, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi».

— Per il riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, si vedano le note alle premesse.

— Il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578, reca: «Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

01G0091

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separti contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Vasco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 febbraio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 429/13.4/Gab. del 10 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Vasco.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 febbraio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 522/13.1/Gab. del 14 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campi Salentina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallarate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gallarate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallarate (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Castelnuovo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gallarate (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 febbraio 2001, da diciannove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 794/01/13/Gab. del 15 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gallarate (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Castelnuovo.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Scurzolengo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scurzolengo (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scurzolengo (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tancredi Bruno di Clarafond è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scurzolengo (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 13 febbraio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Asti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 781/13.1/101/Gab. del 13 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scurzolengo (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tancredi Bruno di Clarafond.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) ed il sindaco nella persona della dott.ssa Doris Lo Moro;

Considerato che, in data 31 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termine di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dino Mazzorana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dott.ssa Doris Lo Moro.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 270/Gab. del 21 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Dino Mazzorana.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Capua e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capua (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capua (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Manzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capua (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 febbraio 2001, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 549/13.4/Gab. del 20 febbraio 2001 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capua (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Manzo.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) ed il sindaco nella persona del prof. Rocco Ligori;

Considerato che, in data 29 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Rocco Ligori.

Il citato amministratore, in data 29 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 326/13.1/Gab. del 19 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutrofiano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Romolo Gusella.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Geraci;

Considerato che, in data 31 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Geraci.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato

disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 578/13.3/Gab. del 21 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Albenga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 di Albenga (Savona) sono stati eletti il consiglio comunale ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Viveri;

Considerato che, in data 31 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albenga (Savona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dionisio Spoliti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Albenga (Savona), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Viveri.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 180/13.12 Gab. del 21 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albenga (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Dionisio Spoliti.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Capoterra e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Dessì è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capoterra (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 febbraio 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0100241/13.5/U.A. del 20 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Dessì.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed il sindaco nella persona del dott. Nicola Crisci;

Considerato che, in data 30 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Minunni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicola Crisci.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra

citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 444/Gab. del 20 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Minunni.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Formia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Formia (Latina) ed il sindaco nella persona del dott. Sandro Bartolomeo;

Considerato che, in data 31 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sante Frantellizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Sandro Bartolomeo.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Formia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sante Frantellizzi.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2207

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro Sesia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Nazzaro Sesia (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei sette componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nazzaro Sesia (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Nazzaro Sesia (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da sette componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di un consigliere presentate in data 12 febbraio 2001 hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate da ulteriori sei consiglieri, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 febbraio 2001.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari per esaurimento dell'unica lista ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Novara, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1456/13.4/Gab. del 22 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nazzaro Sesia (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Basilicata.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Fermo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Fermo (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del professore Ettore Fedeli;

Considerato che, in data 31 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fermo (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmine Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fermo (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Ettore Fedeli.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fermo (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmine Rotondi.

Roma, 22 febbraio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A2209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cirò Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 gennaio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Francesco Cupido;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal predetto funzionario, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Rosario Fusaro è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cirò Marina (Crotone) in sostituzione del dott. Francesco Cupido, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A2157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° marzo 2001.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3110).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda metà del mese di novembre 2000;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000;

Viste le leggi 11 dicembre 2000, n. 365, art. 4 e 4-*bis* e 23 dicembre 2000, n. 388 art. 144, comma 5;

Vista l'ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 24 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza n. 3091 del 20 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000;

Vista l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001;

Vista la nota del vice commissario delegato per la gestione dell'emergenza nel territorio della regione Lombardia, di cui alle ordinanze n. 2544/1997 e n. 2622/1997, del 16 febbraio 2001, prot. n. 122/n, con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad impiegare alcune residue disponibilità finanziarie per assicurare il funzionamento della struttura commissariale fino al termine dell'anno in corso;

Viste le segnalazioni relative agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento dell'emergenza trasmesse dalle regioni e province autonome colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto degli esiti della riunione svoltasi il 19 febbraio 2001 presso il Ministero dell'interno, in occasione della quale è stata sottoscritta l'intesa tra il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Puglia e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di primo reparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore delle aree interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. EM/6115/5001 del 29 novembre 2000 con la quale il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno ha rappresentato il fabbisogno relativo al proseguimento fino al 31 dicembre 2000 degli interventi straordinari a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente a diverse situazioni di emergenza sul territorio nazionale;

Considerato che nella riunione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po del 31 gennaio 2001, è emersa l'opportunità di disciplinare con un'ordinanza di protezione civile le modalità di verifica della conformità alle prescrizioni delle Autorità di bacino dei piani straordinari predisposti dalle regioni, dalle province autonome e dal magistrato per il Po, anche ai fini della verifica delle priorità degli interventi;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;

Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'ordinanza n. 3090/2000 e per la copertura delle spese sostenute dalle regioni, dagli enti locali e dalle prefetture nella fase di prima emergenza, per la copertura dei fabbisogni finanziari previsti dai piani-stralcio degli interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per il proseguimento delle erogazioni dei primi contributi previsti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sono assegnate le seguenti ulteriori risorse finanziarie: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 197 miliardi; regione Piemonte: lire 275 miliardi; regione Liguria: lire 402 miliardi; regione Lombardia: lire 79 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 118 miliardi; regione Toscana: lire 44 miliardi; regione del Veneto: lire 32 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 35 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 22 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 7 miliardi; regione Puglia: lire 10 miliardi. Eventuali residui possono essere destinati ad integrazione dei finanziamenti di cui al successivo comma 3.

2. Per assicurare il rispetto delle prescrizioni delle competenti Autorità di bacino, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3095/2000, nonché per garantirne una attuazione coordinata e razionale, tesa alla massima riduzione del rischio idraulico, i piani generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizione di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000, ed il piano predisposto dal magistrato per il Po ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3095/2000, per ottenere la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, devono essere esaminati in seno al comitato tecnico della Autorità di bacino competente per quanto riguarda gli interventi in materia idraulica, anche al fine della conferma delle indicazioni di priorità nell'attuazione degli interventi in essi contenuti. Ove, nel corso della verifica di cui sopra, non si raggiunga

un accordo in sede di comitato tecnico, il piano deve essere sottoposto all'esame del comitato istituzionale della competente Autorità di bacino.

3. Nelle more dell'esecuzione delle verifiche tecniche di cui al precedente comma, al fine di non interrompere il processo di superamento dell'emergenza nelle aree alluvionate, per l'avvio degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei pieni generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico è concesso, inoltre, un finanziamento nella misura del 10% degli importi della sezione prioritaria dei predetti piani. Sono, pertanto, assegnate le seguenti ulteriori risorse: regione autonoma Valle d'Aosta: lire 20 miliardi; regione Piemonte: lire 120 miliardi; regione Liguria: lire 110 miliardi; regione Lombardia: lire 45 miliardi; regione Emilia-Romagna: lire 106 miliardi; regione Toscana: lire 25 miliardi; regione del Veneto: lire 50 miliardi; provincia autonoma di Trento: lire 10 miliardi; provincia autonoma di Bolzano: lire 18 miliardi; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: lire 35 miliardi.

4. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'indicazione degli interventi finanziati nell'ambito della quota di risorse assegnata ai sensi del comma precedente, ovvero degli interventi per i quali sono stati finanziati studi e progettazioni.

5. Al fine di assicurare omogeneità di contenuti e consentire un efficace confronto tra le categorie e le priorità degli interventi contenuti nei piani generali straordinari di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000, le regioni e le province autonome, previo confronto con i comuni interessati, ed il magistrato per il Po procedono, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ad un esame congiunto, in sede tecnica, dei piani medesimi, preventivamente all'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione.

6. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 3, per un importo complessivo di lire 853 miliardi, sono poste a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), ad eccezione delle complessive assegnazioni previste a favore delle regioni Piemonte e Liguria, che sono autorizzate, nei limiti degli importi loro spettanti, pari rispettivamente a lire 395 miliardi e a lire 512 miliardi, e in deroga ai limiti di indebitamento consentiti dalle norme vigenti, ad attivare mutui a totale carico dello Stato, ai sensi dell'art. 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a carico dell'accantonamento relativo all'anno 2001.

7. Per il proseguimento dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 3, commi 1 e 5, dell'ordinanza n. 3090/2000, si deve assicurare che l'importo finale del contributo sia inferiore o uguale ai limiti massimali cumulati complessivi, stabiliti dall'art. 4-*bis* della legge n. 365/2000. Per la verifica di cui sopra per limiti massimali stabiliti dalla legge si intende il valore cumulato relativo ai contributi spettanti per i beni immobili e mobili, definito in forma unitaria.

8. I soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati ubicati all'interno di aree golenali, possono impiegare il contributo spettante ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 365/2000 anche per l'acquisto o la nuova costruzione di un immobile diverso da quello gravemente danneggiato e ubicato al di fuori delle predette aree golenali, in aree non esposte a rischio idrogeologico. In questo caso l'immobile non ripristinato deve essere demolito e per gli oneri relativi spetta un contributo a fondo perduto nella misura del 75% della spesa.

9. Per conseguire una rapida ed efficace opera di riduzione del rischio idraulico ed al fine di accelerare il superamento delle condizioni di maggiore criticità nei bacini di rilievo nazionale interessati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/1992, le Autorità di bacino interessate possono procedere avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3090/2000.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi disciplinanti delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3093/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3098/2000 le regioni e le province autonome possono:

a) assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, ma conformi ai principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per un periodo non superiore a tre anni. A tal fine possono essere utilizzate anche graduatorie già presenti nell'ente o presso altri enti pubblici, università, o enti pubblici di ricerca;

b) prorogare, per un periodo non superiore a due anni, i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, nonché ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite del 1,5% dei fondi assegnati. Gli oneri connessi alle finalità di cui alla lettera *b)* del comma 1 gravano sui bilanci delle regioni e delle province autonome.

3. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può provvedere alle assunzioni di cui al comma 1 per il tramite della direzione regionale della protezione civile in applicazione delle procedure d'urgenza previste dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 3.

1. Per le attività straordinarie di supporto svolte dal Corpo nazionale di vigili del fuoco relativamente alle emergenze verificatesi in Campania, Calabria, Puglia e

nelle regioni del centro-nord, come illustrate nella nota del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno del 29 novembre 2000, e comprensive degli oneri relativi al lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti vigenti, delle spese di missione del personale, dei costi operativi e per il ripristino e potenziamento di mezzi e materiali è assegnata la somma di lire 16.370 milioni a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La somma sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, predispone un programma di riorganizzazione dei propri presidi straordinari nelle aree di cui al comma precedente, con l'obiettivo del rientro nelle condizioni di ordinaria operatività, e vi da attuazione entro la fine del mese di aprile 2001.

3. Per il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è concesso un ulteriore contributo di lire 1.250 milioni destinato all'acquisizione dei mezzi speciali sperimentati in occasione degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 di cui alla citata nota del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del 29 novembre 2000. La somma è posta a carico dell'unità revisionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). La somma sarà versata in conto entrate dello stato per la successiva rassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 4.

1. Le prefetture interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3090/2000 compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti vigenti fino a 50 ore mensili in eccedenza, limitatamente a 5 unità per prefettura e per ulteriori due mesi.

Art. 5.

1. La regione Lombardia può inserire nel piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 anche gli interventi non ancora ultimati inseriti nel piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e ricadenti nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000.

Art. 6.

1. Per gli interventi urgenti di messa in sicurezza della strada statale 45-bis nel tratto esposto a rischio idrogeologico ricadente al confine tra la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia, attualmente interrotta a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre - novembre 2000, è assegnato alla provincia autonoma di Trento, competente agli interventi per delega ANAS, un contributo di lire 28 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile), quale concorso statale per la realizzazione dell'intervento ricompreso, dalla giunta provinciale, nel piano generale straordinario degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000. Per il completamento della messa in sicurezza nel tratto ricadente nel territorio della provincia di Brescia, in aggiunta agli interventi urgenti già disposti dall'ANAS nell'ambito del piano predisposto ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3095/2000, l'ANAS e la regione Lombardia sono incaricate di elaborare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, un progetto di intervento urgente da inserire in una rimodulazione dei propri piani generali, finalizzato alla rimozione dei pericoli incombenti per i soggetti transitanti sul tratto stradale in questione.

Art. 7.

1. La somma di L. 3.400.000.000 assegnata alla regione siciliana a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3030 del 18 dicembre 1999 deve intendersi attribuita come di seguito indicato:

a) L. 1.500.000.000 a favore dell'ufficio del genio civile di Palermo;

b) L. 1.900.000.000 a favore dell'ispettorato ripartimentale forestale di Palermo.

I dirigenti dei predetti uffici sono nominati funzionari delegati e come tali assoggettati alla disciplina di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 8.

1. L'assegnazione della somma di lire 5 miliardi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 deve intendersi attribuita al presidente della regione Umbria - Commissario delegato.

Art. 9.

1. Al fine di consentire una più efficace operatività amministrativa del magistrato per il Po, il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede all'apertura di apposita contabilità speciale, per la gestione dei fondi attribuiti a carico del «Fondo per la protezione civile».

2. La somma di lire 45 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3093/2000 deve intendersi assegnata direttamente al magistrato per il Po.

Art. 10.

1. Il commissario delegato-presidente della regione Lombardia per gli interventi di cui all'ordinanza n. 3091/2000 può utilizzare i fondi residui derivanti dall'attuazione degli interventi disposti con le ordi-

nanze n. 2544/1996 e n. 2622/1997 per far fronte agli oneri del personale della struttura commissariale impiegato fino al 31 dicembre 2001 nella realizzazione degli interventi, nel limite massimo di lire 300 milioni.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A2273

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 febbraio 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 44.589 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º febbraio ed il 1º agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,

citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2011, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

Le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli

impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità previsionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 febbraio 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 28 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 1° marzo 2001, la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 5,25% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 28 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2001

Il Ministro: VISCO

01A2252

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 gennaio 2001.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 13 gennaio 2000 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2001

Il dirigente generale: OLEARI

01A2213

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vojak Ariana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vojak Ariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte di cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione dell'11 dicembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra rilasciato il 18 maggio 1988 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Fiume (Croazia) alla sig.ra Vojak Ariana nata a Pula (Croazia) il giorno 25 ottobre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vojak Ariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratrice dipendente o autonoma, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito eslusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: D'ARI

01A2154

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ilies Eusebia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ilies Eusebia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria «Mihai Eminescu» di Bacau (Romania) della sig.ra Ilies Eusebia nata a Bacau (Romania) il 18 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Ilies Eusebia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2194

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stanescu Anisoara del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanescu Anisoara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical pediatra conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical pediatra conseguito nell'anno 1986 presso la scuola post-liceale sanitaria di Vaslui (Romania) della sig.ra Stanescu Anisoara nata a Vetrisoaia (Romania) il 15 dicembre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Stanescu Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2196

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Balint Cecilia Irina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Balint Cecilia Irina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) della sig.ra Balint Cecilia Irina nata a Roman (Romania) il 3 settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Balint Cecilia Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2197

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lazarin Kleona del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazarin Kleona ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinske sestre conseguito il 20 giugno 1988, presso la scuola infermieri di «Branko Semelic» di Pola (Repubblica Croata) della sig.ra Lazarin Kleona, nata a Pola (Croazia) il 9 marzo 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazarin Kleona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2198

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maican Daniela Eugenia del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maican Daniela Eugenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1999, presso la scuola post-liceale sanitaria di Fagaras (Romania) della sig.ra Maican Daniela Eugenia nata a Fagaras (Romania) il giorno 18 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Maican Daniela Eugenia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2214

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sandu Emanuela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandu Emanuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1996, presso la scuola sanitaria di Braica (Romania) della sig.ra Sandu Emanuela nata a Ziduri (Romania) il giorno 4 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sandu Emanuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2215

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Hreniuc Horia Vasile del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Hreniuc Horia Vasile ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Generalist conseguito nell'anno 1996, presso la scuola post-liceale sanitaria di «Victor Babes» di Bucarest (Romania) del sig. Hreniuc Horia Vasile nato a Vidra (Romania) il giorno 13 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hreniuc Horia Vasile è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2216

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihalache Laura del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihalache Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1997, presso la scuola post-liceale teologico-sanitaria di «Santa Lucia» di Iasi (Romania) della sig.ra Mihalache Laura nata a Iasi (Romania) il giorno 13 novembre 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihalache Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2217

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Croitoru Gina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Croitoru Gina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist conseguito nell'anno 1997, presso la scuola post-liceale sanitaria di «Victor Babes» di Bucarest (Romania) della sig.ra Croitoru Gina nata a Bucarest (Romania) il giorno 1° aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Croitoru Gina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2218

DECRETO 20 febbraio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni delle ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

Specialità medicinale	Confezione	A.I.C. n.	Ditta
PERMIXON	30 capsule 160 mg	025288 046	Pierre Fabre Pharma S.r.l.
FLEBS	crema 40 g	024400 020	Pierre Fabre Pharma S.r.l.
GASTROGEL	30 bustine 1 g gel os	027819 010	Giuliani S.p.a.
ASPIRINETTA	«C» 10 bust. gran. arancia 0,1 g	026721 074	Bayer S.p.a.
PIMEXONE	gocce orali 25 ml 10%	022743 076	Prodotti Formenti S.r.l.
ADONA	IV 4 F 5 ml 25 mg	012943 015	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
COMPLESSO B SIT	sciroppo 100 ml	008898 052	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
TESTOVIS	20 compresse 10 mg	003559 010	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
TAUXOLO	AD 10 supposte 30 mg	025311 059	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
	BB 10 supposte 15 mg	025311 061	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
PRONTAMID	collirio 10 g 30%	007313 012	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.
CHEMYPARIN	flacone collirio 5 ml 5%	014277 026	Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 20 febbraio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A2212

DECRETO 27 febbraio 2001.

Disposizioni da applicare in caso di rinvenimento di medicinali con difetti o contenenti corpi estranei.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visti gli articoli 443 e 445 del codice penale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 14, 15 e 16;

Vista la circolare ministeriale 26 febbraio 1997, n. 4, recante procedure per il controllo dei corpi estranei in prodotti medicinali;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 2, recante informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate da organismi internazionali in materia di commercializzazione di specialità medicinali;

Ritenuto di dover dettare disposizioni, a tutela della salute pubblica, da applicare in caso di rinvenimento di medicinali con difetti o contenenti corpi estranei;

Decreta:

1. Gli operatori sanitari che rilevano la presenza di corpi estranei o difetti in un medicinale, o che ricevano una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, devono innanzi tutto salvaguardare l'integrità del confezionamento del prodotto medesimo ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato manomesso per l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto nello stato di fatto in cui è stato rilevato.

2. Gli stessi operatori sanitari devono dare immediata comunicazione al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, ufficio V, utilizzando il modello *A* allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. L'ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, competente, tra l'altro, in materia di revoche, sequestri, ritiri lotto, sospensioni e sistema di allerta rapido internazionale dei farmaci per uso umano, dispone, se del caso, a tutela della salute pubblica, i provvedimenti cautelativi preliminari sul lotto oggetto della segnalazione, così come previsto dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi, eventualmente, del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità.

4. Il campione di medicinale oggetto della segnalazione, qualora integro, ad esclusione di quanto previsto al successivo comma 5, deve essere inviato, corredato della documentazione di cui al comma 2, a cura del segnalante e nel rispetto delle condizioni di corretta conservazione durante il trasporto, all'Istituto superiore di sanità che effettua gli opportuni accertamenti. I relativi esiti sono trasmessi all'ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, nonché al segnalante. L'ufficio V adotta, dopo opportune valutazioni, i provvedimenti definitivi previsti dal decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi, eventualmente, del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità.

5. Il campione di medicinale oggetto della segnalazione, qualora non integro o contenente corpi estranei identificabili a vista, non deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità. L'ufficio V del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza procede all'adozione di quelle iniziative ritenute utili per assicurare il rispetto delle norme di buona fabbricazione da parte dell'officina produttrice.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, 27 febbraio 2001

Il Ministro: VERONESI

MODELLO *A*

COMUNICAZIONE RINVENIMENTO DI DIFETTI O PRESENZA DI CORPI ESTRANEI NEI MEDICINALI PER USO UMANO

(Da compilarsi a cura dell'operatore sanitario che ha rilevato il problema o che ha ricevuto la segnalazione da parte di un privato cittadino)

Al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio V - Via Civiltà Romana, 7 - Telefax 06/59943365 - 00144 ROMA EUR

Struttura o sanitario segnalante (1) ....
.... medicinale (2) ....
Officina di produzione ....
Lotto n. .... scadenza ....
Difetto o corpo estraneo riscontrati (3) ....
....
....

Al momento del rinvenimento la confezione era integra (4) SI NO
Attualmente la confezione è integra (4) SI NO
Presenza di altre confezioni dello stesso lotto presso la struttura segnalante (4) SI NO
Persona da contattare per ulteriori informazioni: ....
Telefono .... telefax ....

Firma ....

....................., lì ....

---

(1) Indicare la denominazione della struttura o del sanitario segnalante con relativo indirizzo, recapito telefonico e telefax.

(2) Indicare, oltre alla denominazione, anche l'eventuale titolare A.I.C., la forma farmaceutica, il dosaggio e la confezione.

(3) Descrivere in modo più dettagliato possibile il problema riscontrato.

(4) Barrare la voce che interessa.

01A2275

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro, in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che attribuisce a questo Ministero la vigilanza sui consorzi agrari;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 25424, con il quale il consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 4 giugno 1999, n. 131832, con il quale il dott. Attilio Cecchi è stato nominato commissario liquidatore del menzionato consorzio;

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30 giugno 1970, residente in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 10, è nominato commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in sostituzione del dott. Attilio Cecchi, dimissionario.

Art. 2.

Nelle more della revisione dei trattamenti economici spettanti ai commissari liquidatori, al nominato commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992 del Ministero del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A2164

DECRETO 15 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio irriguo comprensoriale fiume Badia», in Feroleto Antico.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Vista la relazione ispettiva del 19 ottobre 1999 dalla quale si evince che il liquidatore della società cooperativa «Consorzio irriguo comprensoriale fiume Badia», con sede in Feroleto Antico, dott. Caimi Pino, nominato dal tribunale di Lamezia Terme in data 30 settembre 1987, non ha adempiuto al proprio mandato;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il rag. Buscema Giuseppe nato il 6 settembre 1966 e residente in viale Crotone n. 143/a, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio irriguo comprensoriale fiume Badia», con sede in Feroleto Antico, costituita con rogito notaio Fiore Malacrinis Napoleone in data 30 ottobre 1980, repertorio n. 20488, registro imprese n. 706, in sostituzione del dott. Caimi Pino.

Catanzaro, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A2210

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Agritekne a r.l», in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agritekne a r.l.», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosanna Zumbo in data 11 maggio 1989, repertorio n. 114, registro società n. 167/89, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stesa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/96 - 1997/98.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2199

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agrumaria calabro ionica meridionale Citrus» a r.l., in Bovalino.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agrumaria calabro ionica meridionale Citrus» a r.l., con sede in Bovalino, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosaria De Benedetto in data 8 agosto 1980, repertorio n. 116, registro società n. 743, tribunale di Locri, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/98.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2200

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Agave» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Agave» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami in data 23 maggio 1983, repertorio n. 2687, registro società n. 88/83, tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995/96.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A2201

DECRETO 20 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro Italia - Società cooperativa di lavoro», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999, contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 6 marzo 1998 eseguita nei confronti della cooperativa «Centro Italia - Società cooperativa di lavoro», dal quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del 19 maggio 1999;

Decreta:

Il sig. Stefano Chiaverini, nominato liquidatore della società cooperativa «Centro Italia - Società cooperativa di lavoro», con delibera del 17 febbraio 1997 è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione prot. n. 2973/P del 14 settembre 1999 dal dott. Silvio De Lazzer, con studio in Firenze, via Puccinotti n. 61.

Firenze, 20 febbraio 2001

Il reggente del servizio: PORCIATTI

01A2211

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2001.

Approvazione della statuto del consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 29 gennaio 1999 dal consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 31 gennaio 2001 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C., con sede in Parma, via Verdi n. 2, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 31 gennaio 2001.

Art. 2.

Il consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela dei vini «Colli di Parma» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A2219

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 20 febbraio 2001.

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 28/01).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA

Nella riunione del 20 febbraio 2001;

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 245/00 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: delibera n. 245/00), l'indice J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: delibera zione n. 52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 29 febbraio 2000, 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2000 e n. 199/00 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000 e n. 245/00 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;

Visto in particolare l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

1.1. Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'art. 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 119,0 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

1.2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1° marzo 2001.

Milano, 20 febbraio 2001

Il presidente: RANCI

01A2276

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Adozione di un formulario per le comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni. (Deliberazione n. 83/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», art. 2, comma 12, lettere *i)* e *l)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»; art. 7, comma 1 e 12 e art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Considerate le indicazioni emerse dal consiglio durante le sedute del 1° febbraio 2000 e del 29 febbraio 2000, in merito alla predisposizione di un modello di «formulario» standard per le comunicazioni da parte degli operatori di telefonia vocale e mobile indirizzati all'Autorità;

Visti i risultati, presentati al consiglio il 12 settembre 2000, della consultazione pubblica riguardante un formulario standard da adottare nelle comunicazioni all'Autorità in tema di condizioni economiche dei servizi di telefonia vocale e mobile offerti al pubblico dagli operatori di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 2000, n. 135;

Vista la proposta del Dipartimento vigilanza e controllo formulata anche a seguito delle attività svolte in materia di analisi delle comunicazioni pervenute all'Autorità sulle condizioni economiche di offerta dei servizi di telefonia vocale e mobile da parte degli operatori;

Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse del corretto funzionamento e sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, il rispetto del principio della trasparenza nelle comunicazioni all'Autorità anche mediante l'adozione di un «formulario» da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni;

Udita la relazione della dott.ssa Paola Manacorda;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il «formulario» da utilizzare per le comunicazioni delle offerte economiche dei servizi di telecomunicazioni, riportato nell'allegato *A* alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. I soggetti che, ai sensi dell'art. 7, comma 12, e art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni economiche offerte, devono utilizzare a tali fini il «formulario» di cui al comma 1.

3. Eventuali, successive modifiche al «formulario» possono essere apportate dall'Autorità con l'obbiettivo, tra l'altro, di renderlo coerente con l'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni e dei servizi offerti dagli operatori.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito Internet e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 14 febbraio 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*

FORMULARIO PER LE COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI FONIA VOCALE E MOBILE DI TELECOMUNICAZIONI OFFERTI AL PUBBLICO

Data:

Protocollo:

1	SOCIETÀ

2	DENOMINAZIONE COMMERCIALE DELL'OFFERTA
	Nel caso di variazioni rispetto a precedenti comunicazioni, barrare la casella posta alla sinistra del punto di riferimento

3	RIFERIMENTI NORMATIVI DEL SERVIZIO (ai sensi ...)

☐

4	DESCRIZIONE DELL'OFFERTA
4.1	**Tipologia del servizio** Telefonia fissa ☐ Telefonia mobile ☐ Integrato fisso-mobile ☐ Integrato telefonia vocale-dati ☐ Altro ☐
4.2	**Classificazione dell'offerta** - specificare se si tratta di: Offerta base ☐ Opzione ☐ Sub opzione ☐

4.3	**Opzioni attivabili dalla presente offerta ed eventuali incompatibilità con altre opzioni /sub opzioni**
4.4	**Descrizione dei servizi accessori accessibili da territorio nazionale e internazionale e condizioni economiche praticate** (es: segreterie telefoniche, roaming, servizi in decadi 1, 4, 7, e 8)
4.5	**Condizioni di adesione, erogazione e recesso dal servizio**
4.5.1	***Modalità di adesione e attivazione*** (procedure, tempi, condizioni e canali di acquisizione del cliente)
4.5.2	***Modalità di pagamento*** – (Eventuali variazioni delle condizioni economiche in funzione della modalità prescelta)
4.5.3	***Modalità di recesso*** (procedure, tempi e condizioni)
4.5.4	***Qualità del servizio garantita*** – (livello minimo garantito e, se previste, eventuali penali)
4.6	**Clientela di riferimento**

I punti 5-6-7 vanno compilati per singola tipologia di servizio e/o opzione

5	**CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DENOMINATA:**		
5.1	**Costi di accesso al servizio** ***(valori espressi in lire, IVA esclusa)***	**Importo**	
5.1.1	***Contributi di attivazione***		
5.1.2	***Canoni fissi*** Periodicità:		
5.1.3	***Anticipo conversazioni*** Indicare i casi nei quali è previsto e le modalità di restituzione		
5.2	**Costo delle chiamate** ***(valori espressi in lire, IVA esclusa)***		
5.2.1	***Tipologia di traffico*** (1)		
5.2.2	***Costi fissi***	**Secondi**	**Lire**
	a) Importo iniziale (call set up)		

	b) Durata minima di conversazione valorizzata		
	c) Scatto alla risposta (durata zero secondi)		
	d) Scatto alla risposta (durata superiore a zero secondi)		
	c) Altro: da specificare		

(1) - Indicare in misura puntuale tutte le direttrici di traffico considerate (es. locale, distrettuale, interdistrettuale, internazionale, mobile) e la loro definizione

5.2.3	***Costi variabili*** Specificare prezzi unitari nelle diverse fasce orarie (intera, ridotta...ecc), tipologie di conversazioni (locale, distrettuale,interdistrettuale, internazionale, mobile, etc), linearità o meno del prezzo (es: variazione dei prezzi unitari a seconda della durata della singola conversazione). Per ciascuna tipologia, precisare: **a) Costo a tempo in lire/minuti** **b) Valore/durata dello scatto** **c) Altro**
5.3	**Costo totale di una comunicazione** ***(valori espressi in lire, IVA inclusa)*** - Escluse le componenti fisse non collegate alla singola conversazione quali canoni - Inclusi scatti alla chiamata, tempo minimo di fatturazione ecc.

Rete	**Direttrice**	**1° Minuto**		**3 Minuti**		**5 Minuti**	
		Peak	Off Peak	Peak	Off Peak	Peak	Off Peak
Da rete fissa	Stesso prefisso – stessa area distrettuale						
	Stesso prefisso – diversa area distrettuale						
	Diverso prefisso – diversa area distrettuale						
	Internazionale A – Verso Russia						
	Internazionale B – Verso Stati Uniti						
	Internazionale C – Verso Giappone						
	Verso mobile						
Da rete mobile	Verso propri abbonati						
	Verso abbonati altri operatori mobili						
	Verso fisso nazionale						
	Verso fisso internazionale (Germania – Deutsche Telekom)						
	Verso mobile internazionale (Francia – France Telecom)						

6	FASCE ORARIE DI RIFERIMENTO						
Prezzo	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM FEST
Intero/ Peak							
Ridotto/ Off Peak							
Minimo							
Costante							

7	EVENTUALE ARTICOLAZIONE PERSONALIZZATA DELL'OFFERTA, IN RELAZIONE AI PUNTI 5 E 6 (es. scelta individuale di fasce tariffarie)

8	SCONTISTICA (riferita ad elementi strutturali, continuativi o periodici dell'offerta) Descrizione

9	OFFERTA DI PACCHETTI TARIFFARI (VOCALI / ALTRO TIPO) Descrizione

10	ALTRE INDICAZIONI

11	RIFERIMENTO AZIENDALE PER EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO Nominativo: Tel: Fax: E-mail:

01A2167

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 febbraio 2001, n. **2/FL.**

Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dagli articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).

Alle province
e, per conoscenza:
All'Agenzia delle entrate
All'Unione nazionale delle province italiane (UPI)
All'ACI-PRA - Direzione centrale pubblico registro automobilistico

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in ordine alle novità che sono state introdotte in materia di imposta provinciale di trascrizione - IPT - dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).

A) *Le novità del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000.*

L'art. 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune disposizioni relative all'applicazione delle tasse automobilistiche per particolari categorie di autoveicoli, interviene, nel comma 4, anche in materia di imposta provinciale di trascrizione, IPT, disciplinata dall'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che hanno compiuto il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno della prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

L'esenzione in questione è stata poi estesa dal comma 2, dell'art. 63, anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli, di particolare interesse storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma stabilisce che sono considerati di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:

costruiti specificamente per le competizioni;

costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizione o mostre;

che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate, rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Per quanto riguarda l'esatta individuazione di detti mezzi di trasporto, occorre far riferimento al comma 3, dell'art. 63 che attribuisce tale competenza, per gli autoveicoli, all'ASI e, per i motoveicoli, anche alla FMI, che provvedono con propria determinazione, aggiornata annualmente.

Dal tenore della disposizione del collegato, risulta chiaramente che l'esenzione in questione riguarda esclusivamente le tasse automobilistiche e non anche l'imposta provinciale di trascrizione. Tale assunto risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma 4, dello stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi dovuti a titolo di IPT, per gli autoveicoli e per i motocicli che presentano le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63. In base a tale disposizione infatti i soggetti passivi dell'IPT devono corrispondere un'imposta di:

L. 100.000 per gli autoveicoli;

L. 50.000 per i motoveicoli.

Si deve innanzitutto sottolineare che la normativa generale dell'IPT ha stabilito un'esenzione specifica per le richieste di formalità previste per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della

strada, costituiscono una sottodistinzione della generale categoria dei motoveicoli. Pertanto, limitatamente ai motocicli interessati dall'art. 63 del collegato, non opera la particolare esenzione stabilita dal decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, contenente le misure dell'imposta provinciale di trascrizione. Detto provvedimento, infatti, prende atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva l'esenzione dall'imposta per i motocicli di qualsiasi tipo, e, conseguentemente, non presenta alcuna misura di imposta per quest'ultima categoria di mezzi di trasporto.

L'obbligo tributario di corrispondere l'imposta negli importi fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a seguito della richiesta di formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli in questione, presentata dal soggetto interessato al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico (PRA), come previsto in generale dal comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il presupposto impositivo del tributo provinciale non può essere invece ricollegato alla circostanza che i veicoli in questione vengano utilizzati «sulla pubblica strada», condizione quest'ultima presente nello stesso comma 4, dell'art. 63, dal cui verificarsi dipende esclusivamente il venir meno dell'esenzione prevista ai commi 1 e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una «tassa di circolazione forfetaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e di L. 20.000 per i motoveicoli».

Per quanto riguarda infine la facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di deliberare aumenti fino al 20 per cento delle misure di base dell'imposta provinciale, si deve ritenere che tale potere non può essere esercitato dalle province relativamente agli importi stabiliti in misura forfetaria dalla legge.

B) *Le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2001.*

Gli articoli 30, comma 7, 33, comma 11, e 54, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000, contengono disposizioni che hanno influenza sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

1) *Disposizioni in materia di agevolazioni concesse ai soggetti con portatori di handicap.*

L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente previste per i soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei soggetti portatori di handicap, anche:

ai portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;

agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Particolare importanza riveste la disposizione in questione nell'ambito della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, poiché risulta notevolmente ampliato il numero dei soggetti che possono godere dei benefici previsti dall'art. 1, del decreto ministeriale n. 435 del 1998, che aveva inizialmente riservato l'esenzione dall'IPT alle sole formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale disposizione deve essere integrata tenendo conto delle nuove esenzioni contenute nella legge finanziaria.

2) *Disposizioni in materia di iscrizioni e trascrizioni al PRA di veicoli compresi nell'atto di fusione tra società esercenti attività di locazione.*

L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il seguente periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.».

In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, non sarà più necessario presentare al PRA le richieste relative alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione concernenti la cessione di veicoli effettuata in occasione di un'operazione di fusione tra società che svolgono attività di locazione di veicoli senza conducente.

In questo caso, mancando il presupposto impositivo per l'applicazione dell'IPT, ai sensi del comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non potrà essere richiesto il pagamento del tributo.

Occorre però che i veicoli oggetto della cessione risultino già iscritti nel pubblico registro automobilistico, come ben precisato dalla norma in esame.

Come si deduce chiaramente dal tenore della disposizione della legge finanziaria, al momento del successivo trasferimento degli autoveicoli dal cessionario al locatario od al terzo acquirente, quest'ultimo soggetto non sarà obbligato ad effettuare presso il PRA, oltre alla formalità relativa al trasferimento dell'autoveicolo a proprio favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente al cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto dell'art. 2688 del codice civile, secondo cui gli atti di acquisto non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore, è assicurato direttamente dall'art. 33, comma 11, della legge finanziaria, quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione, conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che esistevano in materia, estendendo a tutte le società che svolgono l'attività di locazione di veicoli, il beneficio dell'esclusione dall'imposta provin-

ciale, diversamente da quanto avveniva in precedenza, quando tale esclusione era limitata solo alle cessioni realizzate in favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di approvazione del «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, come illustrato nella risoluzione n. 151/E del 3 ottobre 2000.

3) *Disposizioni in materia di aumenti tariffari.*

L'art. 54, comma 1, lettera *b)*, della legge finanziaria per il 2001, ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art. 56, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che le province notifichino la copia autentica delle deliberazioni istitutive o modificative delle misure di imposta, entro 10 giorni dalla data della loro esecutività, al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione dell'IPT. Secondo la nuova disposizione, a cui deve riconoscersi portata innovativa, «l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».

La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data di decorrenza degli aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art. 56 decreto legislativo n. 446 del 1997, distinguendo due diverse ipotesi:

A) Il primo caso è quello in cui le deliberazioni sono state adottate nel corso dell'anno e fanno riferimento all'esercizio successivo. In tale ipotesi la data di decorrenza degli aumenti tariffari è quella indicata nella relativa deliberazione che deve essere approvata nel termine di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e cioè «ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione», ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che fissa a quest'ultima data gli effetti delle disposizioni regolamentari che devono essere deliberate non oltre il termine del bilancio di previsione;

B) Il secondo caso è quello in cui le deliberazioni sono state adottate con riferimento alla stessa annualità in cui è stata eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote l'imposta.

Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo a partire dalla data in cui è avvenuta la notificazione. Deve ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto una deroga al meccanismo previsto, in via generale, dall'art. 53, comma 16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe è stabilito «entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.». Tenendo conto della circostanza che i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001, sono stati differiti al prossimo 28 febbraio, in forza del decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, se entro tale termine le province deliberano aumenti tariffari in materia di IPT, questi ultimi valgono solo a partire dalla data di notifica della deliberazione al PRA e al soggetto che riscuote il tributo e non retroagiscono al 1° gennaio 2001. Tutte le formalità richieste al PRA fino al momento della notifica pagheranno invece l'imposta secondo gli importi precedentemente in vigore.

Occorre inoltre precisare che le province per mantenere in vigore degli aumenti tariffari dell'IPT, già deliberati in precedenza, devono approvare un'apposita deliberazione che confermi anche per quest'anno le stesse misure di imposta, poiché nella disciplina del tributo provinciale non esiste alcun meccanismo che consenta di prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione. Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo ha fatto esplicitamente, come in effetti è avvenuto per altri tributi locali, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP.

Bisogna, infine, soffermarsi sulla facoltà attribuita alle province, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di poter individuare autonomamente il soggetto cui può essere affidata la gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare l'eventuale deliberazione con cui si è proceduto all'aumento tariffario del tributo.

La facoltà in questione è stata introdotta dalla lettera *t)*, del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 506 del 1999, che ha modificato il comma 4, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, direttamente o nelle forme di cui al comma 5, dell'art. 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna scelta nel senso appena precisato, soccorre il criterio residuale offerto dalla legge stessa che stabilisce che le attività in questione restino affidate, a condizione da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro, vale a dire all'ACI-PRA, senza che vi sia bisogno di predisporre un'apposita deliberazione regolamentare.

Roma, 9 febbraio 2001

Il direttore centrale
per la fiscalità locale
IGNIZIO

01A2220

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio per limiti di età

Con decreto dirigenziale del 23 febbraio 2001, vistato dalla ragioneria in data 27 febbraio 2001, il notaio Loiacono Luigi, nato a Catania il 24 aprile 1926, notaio residente nel comune di Paternò, distretto notarile di Catania, è dispensato dall'ufficio per limti di età con effetto dal 24 aprile 2001.

01A2283

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale del 23 febbraio 2001:

Pastore Francesco, notaio residente nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montemiletto, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzullo Francesco, notaio residente nel comune di Ramacca, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Ricci Fabio, notaio residente nel comune di Cisterna di Latina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Aprilia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Schettino Antonio, notaio residente nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Formia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Prodigo Massimo, notaio residente nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Minturno, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Casali Paola, notaio residente nel comune di Trezzano sul Naviglio, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Comenale Pinto Marina, notaio residente nel comune di Castellabate, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Bompadre Stefano, notaio residente nel comune di Colico, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Dragonetti Mercurio Paolo, notaio residente nel comune di Ivrea, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Togandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Orte, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

01A2274

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9279
Yen giapponese	109,89
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,63230
Corona svedese	9,0347
Franco svizzero	1,5373
Corona islandese	79,82
Corona norvegese	8,2315
Lev bulgaro	1,9543
Lira cipriota	0,57924
Corona ceca	34,787
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,23
Litas lituano	3,7122
Lat lettone	0,5728
Lira maltese	0,4083
Zloty polacco	3,6954
Leu romeno	25189
Tallero sloveno	215,7347
Corona slovacca	43,834
Lira turca	820947
Dollaro australiano	1,7903
Dollaro canadese	1,4314
Dollaro di Hong Kong	7,2376
Dollaro neozelandese	2,1645
Dollaro di Singapore	1,6273
Won sudcoreano	1174,16
Rand sudafricano	7,2817

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2669

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Narinex»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 554/2001 del 13 febbraio 2001

Specialità medicinale: NARINEX.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. Centro direzionale Milano Due palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166014/M (in base 10), 11K5TY (in base 32);

50 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL. da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166026/M (in base 10), 11K5UB (in base 32);

30 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166038/M (in base 10), 11K5UQ (in base 32);

28 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166040/M (in base 10), 11K5US (in base 32);

20 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166053/M (in base 10), 11K5V5 (in base 32);

14 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166065/M (in base 10), 11K5VK (in base 32);

10 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166077/M (in base 10), 11K5VX (in base 32);

7 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg - A.I.C. n. 035166089/M (in base 10), 11K5W9 (in base 32);

1 cpr a rilascio prolungato in blister Aclar/Pe/PVC/AL da 240/10 mg A.I.C. n. 035166091/M (in base 10), 11K5WC (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principi attivi: pseudoefedrina solfato 240 mg, loratadina 10 mg;

eccipienti: ipromellosa 2208, etilcellulosa, calcio fosfato di basico diidrato, povidone K 29/32, silice, magnesio stearato, macrogol 3350, ipromellosa 29106 cps, opaspray bianco K-1-7000 (titanio biossido E 171, idrossipropilcellulosa), saccarosio, macrogol 400, cera carnauba, cera bianca.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 D.M. del 5 luglio 1996: classe C.

Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produzione e controllo: Schering Plough Labo NV/SA - Industriepark 30, 2220, Heist-op-den-berg - Belgio; oppure: Schering Plough S.A. - Km 36 Carretera Nacional N1 - 28750 Madrid - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

«Narinex» è indicato per il trattamento sintomatico delle rinocongiuntiviti allergiche accompagnate da congestione nasale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2278

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumopur»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 556/2001 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: PNEUMOPUR.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035180013/M (in base 10), 11KMHF (in base 32);

10 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035180025/M (in base 10), 11KMHT (in base 32);

20 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 035180037/M (in base 10), 11KMJ5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.

Composizione: 1 dose (0,5 ml) contiene:

principi attivi: 25 mcg di ciascuno dei seguenti 23 sierotipi pneumococcici: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F; 18C, 19F, 19°, 20, 22F, 23F, 33F;

eccipienti: fenolo, cloruro di sodio acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck & Co Inc - Summneytown Pike West Point Pennsylvania 19486 USA.

Operazioni terminali di produzione e confezionamento: Merck Sharp & Dohme BV - Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Netherland; o in alternativa: Medeva Pharma Ltd- Gaskill Road Speke Liverpool L 24 9GR UK.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV - Waarderweg 39, PO Box 581 - 2003 PC Haarlem Netherland.

Indicazioni terapeutiche: «Pneumopur» è raccomandato per l'immunizzazione attiva contro le malattie sostenute dai sierotipi pneumococcici presenti nel vaccino. Il vaccino è raccomandato nei soggetti di età pari o superiore ai due anni, ad elevato rischio di patologia e mortalità da infezione pneumococcica. Le categorie considerate a rischio, per le quali è necessaria l'immunizzazione, devono essere identificate sulla base delle raccomandazioni nazionali.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino non è stata stabilita nei bambini di età inferiore ai 2 anni, nei quali la risposta anticorporale può essere insufficiente.

Il vaccino non è efficace nella prevenzione dell'otite acuta media, della sinusite e delle altre comuni infezioni del tratto superiore delle vie respiratorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2279

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumovax»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 559/2001 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: PNEUMOVAX.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD snc 8, Rue Jonas Salk 69007 Lione Francia.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino di soluzione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933010/M (in base 10), 11B28L (in base 32);

10 flaconcini di soluzione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933022/M (in base 10), 11B28Y (in base 32);

20 flaconcini di soluzione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933034/M (in base 10), 11B29B (in base 32);

1 siringa preriempita con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933046/M (in base 10), 11B29Q (in base 32);

10 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933059/M (in base 10), 11B2B3 (in base 32);

20 siringhe preriempite con ago da 0,5 ml - A.I.C. n. 034933061/M (in base 10), 11B2B5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in flaconcino e in siringa preriempita.

Composizione: 1 dose (0,5 ml) contiene:

principi attivi: 25 mcg di ciascuno dei seguenti 23 sierotipi pneumococcici: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10°, 11°, 12F, 14, 15B, 17F; 18C, 19F, 19°, 20, 22F, 23F, 33F;

eccipienti: fenolo, cloruro di sodio acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della L537/1993 D.M. del 5 luglio 1996: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Merck & Co Inc - Summneytown Pike West Point Pennsylvania 19486 USA.

Operazioni terminali di produzione e confezionamento:

Merck Sharp & Dohme BV - Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Netherland; o in alternativa: Medeva Pharma Ltd - Gaskill Road Speke Liverpool L 24 9GR UK.

Controllo: Merck Sharp & Dohme BV - Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Netherland.

Indicazioni terapeutiche: PNEUMOVAX è raccomandato per l'immunizzazione attiva contro le malattie sostenute dai sierotipi pneumococcici presenti nel vaccino. Il vaccino è raccomandato nei soggetti di età pari o superiore ai due anni, ad elevato rischio di patologia e mortalità da infezione pneumococcica. Le categorie considerate a rischio, per le quali è necessaria l'immunizzazione, devono essere identificate sulla base delle raccomandazioni nazionali.

La sicurezza e l'efficacia del vaccino non è stata stabilita nei bambini di età inferiore ai 2 anni, nei quali la risposta anticorporale può essere insufficiente.

Il vaccino non è efficace nella prevenzione dell'otite acuta media, della sinusite e delle altre comuni infezioni del tratto superiore delle vie respiratorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2280

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Trusopt»

Estratto provvedimento di modifica U.A.C. n. 34 del 25 gennaio 2001

Società: Merck Sharp & Dohme.

Specialità medicinale: TRUSOPT.

Oggetto: provvedimento di modifica U.A.C., proroga smaltimento delle scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Trusopt» soluzione oftalmica 2% da 5 ml in contenirore ALP A.I.C. n. 031848017/M prodotti anteriormente al 23 novembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto A.I.C./U.A.C. n. 523 del 20 ottobre 2000, che autorizza il nuovo contenitore Ocumeter plus in sostituzione a quello precedentemente autorizzato (ALP), possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2277

Proroga dello smaltimento delle scorte di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica U.A.C. n. 35 del 31 gennaio 2001

Società: Astrazeneca S.p.a., via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Specialità medicinali: NAROPINA - OXIS TURBOHALER - RATACAND.

Provvedimento di modifica U.A.C., proroga smaltimento delle scorte:

i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Naropina» 2mg/ml 5 fiali sterili in PP (Polyamp) 10 ml in blister sterile A.I.C. n. 032248027 «Naropina» 2mg/ml 5 sacche sterili in PP (Polybag) da 100 ml in blister sterile A.I.C. n. 032248078 «Naropina» 2mg/ml 5 sacche sterili in PP (Polybag) da 200 ml in blister sterile A.I.C. n. 032248080 «Naropina» 7,5 mg/ml 5 fiale sterili in PP (Polyamp) 10 ml in blister sterile A.I.C n. 032248104 «Naropina» 10 mg/ml 5 fiali sterili in PP (Polyamp) 10 ml in blister sterile A.I.C. n. 032248167 «Oxis Turbohaler» 4,5, 60 dosi da 4,5 mcg/dose A.I.C. n. 033312012/M «Oxis Turbohaler» 9, 60 dosi da 9 mcg/dose A.I.C. n. 033312024/M «Ratacand» 8, 28 cpr da 8 mg A.I.C. n. 033577180/M «Ratacand» 16, 28 cpr da 16 mg A.I.C. n. 033577305/M prodotti anteriormente al 22 febbraio 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto A.I.C./U.A.C. n. 2 del 1° febbraio 2000, recanti il nome del titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 17 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2282

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Silvana»

Con il decreto n. 800.5/R.P. 285/D1 del 26 febbraio 2001 è stato revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

SILVANA, registrazione n. 6055.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio S.p.a., titolare della registrazione.

01A2281

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur pasta cavalli»

Estratto provvedimento n. 32 del 20 febbraio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario: PANACUR PASTA CAVALLI (fenbendazolo).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: Intervet Production SA nell'officina di produzione sita in Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

siringa graduata da 24 g - A.I.C. n. 102578010.

Composizione: 1 g di pasta contiene:

principio attivo: fenbendazolo 187,50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stadi immaturi e maturi dei nematodi gastrointestinali degli equini, ed in particolare:

grandi strongili (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus);

piccoli strongili (Triodontophorus spp., Poteriostomum spp., Gyalocephalus capitatus, Oesophagodontus robustus, Craterostomum acuticaudatum, Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp.);

ascaridi: (Parascaris equorum);

ossiuridi (Oxyuris equi);

strongiloidi (Strongyloides westeri).

Specie di destinazione: cavalli ed altri equidi.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: 20 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Novalgina Vet».

Estratto provvedimento n. 25 del 6 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: NOVALGINA VET.

Confezioni:

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100239045;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100239058;

5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 100239060.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. - Via Brembo n. 27, Milano - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in VETALGIN. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti. Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale prodotti con la precedente denominazione «Novalgina Vet» non possono essere più venduti a far data dal 1° giugno 2001.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxivet»

Estratto provvedimento n. 26 dell'8 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: DOXIVET (doxiciclina), antibiotico polvere solubile per uso orale nelle confezioni barattolo da 500 g - barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 101040.

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via Alcide De Gasperi n. 47, codice fiscale n. 00718850159.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicato l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101040071.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12% liquido Centralvet».

Estratto provvedimento n. 27 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO CENTRALVET.

Confezioni:

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102458027;

flacone 5 litri - A.I.C. n. 102458015.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12% Centralvet».

Estratto provvedimento n. 28 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: COLISTINA SOLFATO 12% CENTRALVET.

Confezioni:

sacco 1 kg - A.I.C. n. 102548043;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102548017;

barattolo 1 kg - A.I.C. n. 102548029.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enteristin»

Estratto provvedimento n. 29 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: ENTERISTIN.

Confezioni:

sacco 10 kg - A.I.C. n. 102549019;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102549021.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossicalf 200 Premix».

Estratto provvedimento n. 30 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: OSSICALF 200 PREMIX.

Confezioni:

sacco 10 kg - A.I.C. n. 102703016;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102703028.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati cosi come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Centralvet».

Estratto provvedimento n. 31 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: OSSITETRACICLINA 20% CENTRALVET.

Confezioni:

barattolo 1 kg - A.I.C. n. 102702014;

sacco 1 kg - A.I.C. n. 102702038;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102702040.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/c.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Centralvet».

Estratto provvedimento n. 32 del 14 febbraio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO CENTRALVET.

Confezioni:

flacone 1 litro - A.I.C. n. 102686019;

flacone 5 litri - A.I.C. n. 102686045.

Richiesta variazione della denominazione dello stabilimento di produzione da SIMB S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/C a Centralvet S.p.a. - Cavriago (Reggio Emilia), via Leopardi n. 2/C.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione dell'officina. Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'officina.

I lotti della specialità medicinale già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2253

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concessione della protezione temporanea di tutela dei marchi esposti nella fiera «Fieragricola»

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia» che avrà luogo a Verona dall'8 marzo 2001 all'11 marzo 2001.

01A2370

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, in Roma

Con decreto 27 dicembre 2000 del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata approvata la modifica degli articoli 13 e 18, comma 7, del vigente statuto della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, con sede in Roma.

01A2203

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Costituzione dell'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi per gli anni 2001-2002

Con decreto del Ministero dell'ambiente 22 febbraio 2001, è stato costituito l'ufficio di presidenza della Convenzione per la protezione delle Alpi per gli anni 2001-2002.

01A2204

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/5723 del 29 dicembre 2000, concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo IA delle norme CNR relativamente al solo tratto compreso tra il km 60+500 ed il km 76+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Sicignano degli Alburni, Petina, Auletta e Polla, in provincia di Salerno.

L'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture - Roma, ai sensi dell'art. 11 comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000, introdotto con l'art. 14-*quater* comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e con l'art. 17, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, comunica che il Ministro dell'ambiente il 29 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo IA delle norme C.N.R./1980, relativamente al solo tratto compreso tra il km 64+500 ed il km 76+000 dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Sicignano degli Alburni, Petina, Auletta e Polla (Salerno), presentato dall'ANAS ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) l'esubero di circa 160.000 m^3 di materiale idoneo per il riutilizzo dovrà essere accantonato e reso disponibile per l'utilizzo su altri lotti dell'autostrada;

b) il progetto esecutivo deve recepire integralmente le indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale e successive integrazioni relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, inserendo le relative voci nel capitolato speciale d'appalto. I progetti di sistemazione a verde e inserimento ambientale devono far riferimento al documento del Ministero dell'ambiente «linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del settembre 1997;

c) durante la demolizione dei viadotti S. Onofrio, Lontrano e Tanagro che comporterà la diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico, nonché il rischio di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere prevista la raccolta e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere. Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti ed al ripristino della continuità vegetazionale, in modo da riavviare le relazioni di valenza territoriale e riportare l'assetto ecosistemico verso lo stato iniziale;

d) considerato che la movimentazione delle terre e dei materiali di risulta, sia nell'area dei cantieri sia lungo il tracciato stradale, può provocare la caduta di detriti nel letto del Tanagro e degli altri torrenti, provocando l'intorbidimento delle acque o l'ostruzione della sezione, e che anche il terreno smosso può essere facilmente eroso dalle acque meteoriche e trasportato in alveo, provocando effetti simili, dovranno essere prevenuti o minimizzati tali impatti attraverso l'installazione di idonee barriere temporanee posizionate a ridosso delle aree di cantiere;

e) per quanto riguarda l'inquinamento acustico in fase di esercizio si dovrà prevedere una specifica campagna di monitoraggio del rumore in corrispondenza dei recettori individuati nello studio di impatto ambientale, finalizzata ad individuare eventuali ulteriori interventi di mitigazione. Il livello di abbattimento garantito dagli interventi dovrà essere coerente con i limiti derivanti dalla classificazione in zone ex art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, che i comuni dovranno adottare, e comunque tale da garantire quantomeno il rispetto dei valori limite di immissione previsti per le zone di tipo IV;

f) per il controllo e mitigazione dell'inquinamento atmosferico, dovrà essere redatto ed attuato un programma di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare di NO, NO_2, CO, PTS, PM_{10}, benzo(a)pirene, benzene, nei tratti in prossimità dei recettori sensibili, le cui modalità dovranno essere concordate con le competenti autorità locali per la tutela della salute pubblica;

g) al fine di consentire il riporto di terra vegetale e la miglior rivegetazione della scarpata stessa, dove le condizioni dei luoghi lo consentano e in assenza di fabbricati posti in adiacenza al corpo stradale, la pendenza delle scarpate in trincea va riportata ad una inclinazione di 35º. In tutti gli altri casi ove sussistano impedimenti di natura tecnica e si debba adottare una pendenza maggiore, si dovrà ricorrere all'impiego di terre rinforzate verdi al piede della scarpata di inclinazione non superiore ai 60º con soprastante angolo di raccordo al ciglio della trincea di pendenza inferiore. Nel caso la morfologia non consenta l'uso di terre rinforzate e sulle scarpate in roccia non superiore ai 45º dovrà essere adottata la tecnica del rivestimento vegetativo con impiego di stuoie organiche, reti metalliche con idrosemina e messa a dimora di arbusti previa creazione di piccole buche e ricoprimento di un modesto strato di terra vegetale (secondo le linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde del Ministero dell'ambiente, settembre 1997). Sia le scarpate in trincea che le superfici in terra rinforzata e in rivestimento vegetativo dovranno essere inerbite e arbustate con impiego esclusivo di specie autoctone. I tratti dismessi e le scarpate in rilevato e quelle in trincea vanno ricoperti con spessori variabili di terreno vegetale che consentano la crescita della vegetazione. Nel caso di difficoltà di reperimento delle ingenti cubature, si potrà ricorrere a inerti di recupero a matrice terrosa e a frazione fine, opportunamente migliorati con l'uso di ammendanti, per migliorare le caratteristiche fisiche idrologiche ed organiche del terreno stesso;

h) in funzione di un efficace attecchimento delle previste piantagioni di specie sciafile all'ombra dei viadotti, dovrà essere realizzato un impianto di sub-irrigazione con tubi diffusori, eventualmente sfruttando le acque di piattaforma;

i) nei consolidamenti di rilevati in terra armata verde dovrà essere previsto, oltre all'idrosemina, l'impianto di arbusti per talea o radicati, da inserirsi al meglio durante la costruzione e non a posteriori.

l) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali:

nei punti in cui è prevista variazione della sede stradale e dismissione della sede esistente siano messi a punto progetti esecutivi di recupero e restauro ambientale da sottoporre alla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino;

la cantieristica di progetto va organizzata con il concerto della soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, di cui si richiamano le osservazioni e prescrizioni indicate in premessa;

Vengano recepite le singole prescrizioni puntuali delle soprintendenze competenti per territorio:

La soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento ha comunicato che i lavori previsti, pur non interessando aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi della legge n. 1089/39, interferiscono con un territorio ricco di preesistenze antiche di grande interesse quali la via consolare antica che collegava Capua a Reggio Calabria e sul cui asse portante si svilupparono insediamenti quali fora, pagi o ville rustiche. La medesima soprintendenza ha pertanto richiesto, in via cautelativa e preventiva, che si effettuino le indagini preliminari lungo il tracciato e lo scavo archeologico nelle aree che tali indagini evidenzieranno come indiziate da presenze archeologiche. Le indagini preliminari e gli scavi archeologici dovranno essere eseguiti prima dell'inizio dei lavori di adeguamento dell'autostrada.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino ha espresso, in linea di massima parere favorevole, alle seguenti condizioni:

svincolo di Sicignano degli Alburni: può essere consentita la modifica dello svincolo a condizione che per lo stesso venga realizzato un progetto di sistemazione a verde mediante interventi di architettura del paesaggio;

costruzione del viadotto S. Onofrio e successiva demolizione dell'esistente: considerato che già esiste un viadotto, la realizzazione del nuovo viadotto può essere accettata cercando di abbassare la corda del viadotto riducendo la freccia esistente fra il piano del viadotto ed il piano di campagna;

allargamento fuori asse dalla progressiva km 1+500 (circa) alla progressiva km 2+200 (circa) e costruzione del nuovo viadotto S. Onofrio: l'allargamento fuori asse può essere accettato sempre che ai margini del nastro stradale si provveda a realizzare idonea schermatura a verde ai due lati della carreggiata (scarpate inerbite e piantumazione di essenze arbustive proprie dei luoghi); gli eventuali muri di controscarpa dovranno essere realizzati in pietrame a vista senza sigillatura dei giunti in modo da costituire l'effetto «macera»;

costruzione del viadotto Baldassarre e successiva demolizione dell'esistente: si può assentire alle stesse condizioni del viadotto S. Onofrio;

costruzione del viadotto Lontrano e successiva demolizione dell'esistente: si richiede che l'ente proponente fornisca chiarimenti sulla motivazione che ha spinto a modificare il tracciato, considerato che poco più a valle il tracciato in curva risulta avere, in linea di massima, lo stesso raggio di curvatura. Pertanto, a parere della soprintendenza, si dovrebbe cercare di mantenere il precedente tracciato sul quale è possibile prevedere un miglioramento del raggio di curvatura per adeguare il tracciato alle norme vigenti;

realizzazione di una galleria artificiale tra il viadotto Lontrano e il viadotto Murusella: la soprintendenza è del parere che tale galleria debba essere eseguita in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico;

costruzione del viadotto Murusella e successiva demolizione dell'esistente: si può assentire alle stesse condizioni del viadotto S. Onofrio;

parziale demolizione del viadotto Salini ed allargamento del viadotto Salini ed allargamento del viadotto Carusi Costagrande e Monaco: è consentito a condizione che le parti demolite vengano sistemate a verde con piantumazione di essenze arboree ed arbustive proprie dei luoghi.

parziale demolizione del viadotto Maltempo ed adeguamento della galleria Intagliata: sono consentite alle stesse condizioni del punto precedente;

costruzione del viadotto Tanagro e successiva demolizione dell'esistente: si può assentire alle stesse condizioni del viadotto S. Onofrio;

costruzione del sovrappasso della SS.n. 19 e demolizione dell'esistente: è consentito a condizione che si operi il più possibile l'integrazione del nuovo sovrappasso con il paesaggio predisponendo il rivestimento in pietrame locale a vista di alcune partite di muratura dei piloni della nuova opera;

adeguamento dello svincolo di Polla: è consentito alle stesse condizioni dello svincolo di Sicignano degli Alburni.

L'analisi e le verifiche condotte dai richiedenti con lo studio V.I.A. evidenziano, tra l'altro, che la riqualificazione infrastrutturale del tratto in esame è indispensabile sia sotto il profilo della programmazione comunitaria del settore, sia sotto il profilo della sicurezza dell'esercizio e prevede l'adeguamento delle caratteristiche planovolumetriche e di sezione trasversale alle vigenti normative finalizzate a dotare l'infrastruttura di tutti i sistemi di sicurezza. Questi obiettivi sono perseguibili attraverso una ridefinizione planovolumetrica del tracciato alla luce delle vigenti normative e adottando la sezione tipo 1A delle norme CNR 1980.

L'ambito paesaggistico interessato dalle opere relative al tracciato in oggetto presenta elementi paesaggistici di elevato pregio ed è fortemente connotato dall'attraversamento del fiume Tanagro, affluente sinistro del fiume Sele, che oltre a caratterizzare col suo andamento meandriforme la morfologia dei luoghi, ne definisce anche la situazione vincolistica.

Nel corso dell'esame istruttorio, in sede di riunione di commissione V.I.A., e a seguito dei sopralluoghi effettuati sono stati richiesti elaborati di approfondimento progettuale, nel merito la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, comunica di «... ritenere il progetto compatibile con le esigenze di tutela paesistico - ambientale...» a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

svincolo di Sicignano: rimodellamento morfologico del terreno in corrispondenza dei tratti stradali dismessi con ripristino delle originarie pendenze e con la messa a dimora delle essenze arbustive tipiche del luogo;

tratto a sedi sfalsate: i muri di sostegno in c.c.a. della carreggiata nord dovranno essere rivestiti in pietrame calcareo locale;

dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi relativamente ai siti di cantiere ed alle aree destinate allo stoccaggio di materiale di scavo.

L'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture - Roma, comunica altresì che il Ministro dell'ambiente ha espresso giudizio interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dall'ANAS Ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, in quanto non esistono al momento elementi sufficienti per valutare la compatibilità delle opere relative all'ammodernamento ed all'adeguamento al tipo Ia delle norme C.N.R./80 del tratto tra il km 53+800 ed il km 60+500 (lotto 5º), compreso tra lo svincolo di Sicignano a Nord e la fine del viadotto Tempe a Sud e pertanto, dovrà essere presentato uno studio che contenga un raffronto comparativo, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, delle soluzioni proposte;

Ha disposto che la procedura di approvazione del progetto relativo al 5º lotto ed i conseguenti atti da emanarsi da parte delle amministrazioni competenti restino subordinati alla presentazione della nuova domanda ed alla successiva pronuncia da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali;

che la eventuale nuova domanda di pronuncia sia corredata da:

la documentazione integrata degli elaborati di progetto e dello studio di impatto già inoltrata;

la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione ai sensi dell' art. 5 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1989;

la dichiarazione giurata ai sensi dell'art. 2 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1989, relativa alle allegazioni prodotte;

la sintesi non tecnica complessiva rielaborata tenendo conto delle modifiche ed integrazioni intervenute;

che gli atti siano presentati nel numero di copie indicato nel primo comma del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e siano altresì depositati per la consultazione del pubblico negli appositi uffici regionali della regione Campania.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nicola Marzi.

L'integrale testo del suddetto decreto è a disposizione presso la sezione di Salerno dell'ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria via Matierno località Fratte (Salerno), presso la direzione generale ANAS - Ufficio speciale infrastrutture - Via Monzambano n. 10 Roma e presso il Ministero dell'ambiente - Via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma.

01A2263

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/5722 del 29 dicembre 2000, concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo IB delle norme C.N.R., relativamente al solo tratto compreso tra il km 47+800 ed il km 53+800 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Contursi, Postiglione e Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno.

L'ANAS Ente Nazionale per le Strade - Ufficio speciale infrastrutture - Roma, ai sensi dell'art. 11 comma 10 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, introdotto con l'art. 14-*quater*, comma 2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e con l'art. 17, comma 7, della legge n. 127 del 15 maggio 1997, comunica che il Ministro dell'ambiente il 29 dicembre 2000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo all'ammo-

dernamento ed adeguamento al tipo IB delle norme C.N.R./80 del lotto 4º dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria dal km 47+800 al km 53+800 da realizzarsi in comune di Contursi, Postiglione e Sicignano degli Alburni (Salerno), presentato dall'Ente Nazionale per le Strade - Ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) le perforazioni di rocce molto permeabili e in cui sia accertata la presenza delle falde idriche sotterranee di maggior interesse dovranno avvenire con impianti a secco o con uso di fanghi e additivi inerti. I getti in calcestruzzo in prossimità o sotto la superficie delle falde idriche sotterranee di maggiore interesse dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acqua del cemento e degli eventuali additivi;

b) il progetto deve recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale e successive integrazioni relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, inserendo le relative voci nel capitolato speciale d'appalto. I progetti di sistemazione a verde e inserimento ambientale devono far riferimento al documento del Ministero dell'ambiente «Linee Guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del settembre 1997;

c) alla progressiva km 51+200 dovrà essere realizzata una galleria artificiale di circa 250 m anziché la prevista trincea, prevedendo il ripristino della viabilità comunale di Macchettella al fine di ricomporre il territorio e mitigare l'impatto acustico sui fabbricati adiacenti. La copertura della stessa dovrà essere modellata secondo la morfologia del territorio circostante. La ricostituzione della vegetazione dovrà essere realizzata con specie arbustive e arboree autoctone in funzione della ricomposizione del paesaggio;

d) al fine di tutelare l'area protetta (Sito di Importanza Comunitaria «Tanagro» proposto per l'inserimento nella rete Natura 2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 65 del 22 aprile 2000) dal km 48+000 al km 48+800 circa, in luogo del previsto tratto autostradale da adeguare (carreggiata nord), si dovrà realizzare una galleria naturale in affiancamento alla prevista galleria S. Angelo 1 Sud. Per il tratto dismesso dovrà essere prevista una completa rimodellazione morfologica e il ripristino della continuità biologica;

e) ai fini della sicurezza, tenendo conto della discontinuità delle sezioni attuali e di progetto, deve essere evitato il passaggio diretto dalla sezione di progetto alla sezione del tratto successivo non ancora adeguato, progettando opportuni raccordi tra le sezioni di diversa larghezza;

f) per quanto riguarda l'inquinamento acustico in fase di esercizio, si dovrà prevedere una specifica campagna di monitoraggio dell'inquinamento acustico in corrispondenza dei recettori individuati nello Studio di Impatto Ambientale, finalizzata ad individuare eventuali interventi di mitigazione. Il livello di abbattimento garantito dagli interventi dovrà essere coerente con i limiti derivanti dalla classificazione in zone ex art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 che il Comune dovrà adottare, e comunque tale da garantire quantomeno il rispetto dei valori limite di immissione previsti per le zone di tipo IV;

g) per il controllo e mitigazione dell'inquinamento atmosferico, dovrà essere redatto ed attuato un programma di monitoraggio della qualità dell'aria ed in particolare di NO, NO_2, CO PTS, PM_{10}, benzo(a)pirene, benzene, nei tratti in prossimità dei recettori sensibili, le cui modalità dovranno essere concordate con le competenti autorità locali per la tutela della salute pubblica;

h) al fine di ricostituire e incrementare il sistema di reti ecologiche e di corridoi vegetali che caratterizzano l'area, il progetto deve recepire le indicazioni contenute nelle integrazioni dello Studio di Impatto Ambientale trasmesse con nota del 5 giugno 2000 relativamente agli interventi di sistemazione a verde dei tratti di autostrada dismessi;

i) al fine di consentire il riporto di terra vegetale e la miglior rivegetazione della scarpata stessa, dove le condizioni dei luoghi lo consentano e in assenza di fabbricati posti in adiacenza al corpo stradale, la pendenza delle scarpate in trincea va riportata ad una inclinazione di 35º. In tutti gli altri casi ove sussistano impedimenti di natura tecnica e si debba adottare una pendenza maggiore, si dovrà ricorrere all'impiego di terre rinforzate verdi al piede della scarpata di inclinazione non superiore ai 60º con soprastante angolo di raccordo al ciglio della trincea di pendenza inferiore. Nel caso la morfologia non consenta l'uso di terre rinforzate e sulle scarpate in roccia non superiore ai 45º dovrà essere adottata la tecnica del rivestimento vegetativo con impiego di stuoie organiche, reti metalliche con idrosemina e messa a dimora di arbusti previa creazione di piccole buche e ricoprimento di un modesto strato di terra vegetale (secondo le Linee Guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde del Ministero dell'Ambiente, settembre 1997). Sia le scarpate in trincea che le superfici in terra rinforzata e in rivestimento vegetativo dovranno essere inerbite e arbustate con impiego esclusivo di specie autoctone. I tratti dismessi e le scarpate in rilevato e quelle in trincea vanno ricoperti con spessori variabili di terreno vegetale che consentano la crescita della vegetazione. Nel caso di difficoltà di reperimento delle ingenti cubature, si potrà ricorrere a inerti di recupero a matrice terrosa e a frazione fine, opportunamente migliorati con l'uso di ammendanti, per migliorare le caratteristiche fisiche idrologiche ed organiche del terreno stesso;

l) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali:

la Soprintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, ha comunicato che i lavori previsti pur non interessando aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi della legge n. 1089/1939, interferiscono con un territorio ricco di preesistenze antiche di grande interesse quali la necropoli preromana sulla collina La serra e le tracce di centuriazione nel territorio di Sicignano degli Alburni. La medesima Soprintendenza ha pertanto richiesto, in via cautelativa e preventiva, che si effettuino le indagini preliminari lungo il tracciato di seguito elencate:

raccolta ed analisi bibliografica, fotogrammetica e cartografica;

ricognizione di superficie con raccolta sistematica dei reperti affioranti;

programma di indagini geoarcheologiche a mezzo di carotaggi o d'indagini a mezzo di georadar e/o gradiometro in aree prescelte sulla base dei risultati acquisiti;

programma di esplorazione archeologica sulle aree accertate laddove non sarà possibile prevedere alcuna deviazione del tracciato;

programma di restauro e di conservazione in situ delle eventuali presenze strutturali.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, ha espresso in linea di massima parere favorevole, richiedendo, tuttavia:

che sia prevista un'idonea riutilizzazione del tracciato dismesso, per la parte di percorrenza a cielo aperto sostituito dalle nuove gallerie «S. Angelo 1» e «S. Angelo 2», accompagnata da interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica;

che, per quanto concerne la realizzazione del nuovo «Viadotto Tanagro», visto che tale viadotto si sovrappone ad uno esistente, vengano seguite le medesime indicazioni di cui al punto precedente, approfondendo lo studio di idonei sistemi di riqualificazione dell'area di attraversamento, con particolare riguardo alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento da realizzarsi.

Tali opere dovranno essere comprese anche nei piani di spesa.

L'analisi condotta con lo studio V.I.A. evidenzia che l'opera in progetto costituisce elemento di forte impatto paesaggistico, soprattutto per la realizzazione del nuovo viadotto di attraversamento del fiume Tanagro e la conseguente dismissione del viadotto preesistente, nonché di altri tratti del tracciato in oggetto; le opere di mitigazione, consistenti sostanzialmente in interventi di rinaturalizzazione sono sommariamente riassunte nelle tavole del documento S.I.A. in: demolizione dei tratti autostradali dismessi; rimodellamenti morfologici; rinaturalizzazione; predisposizione del terreno per uso agricolo; interventi di mitigazione dei rilevati e delle trincee. Per gli interventi su citati è prevista nell'elaborato R.01 - Relazione del progetto definitivo una spesa in proporzione molto contenuta rispetto a quanto indicato per l'importo totale delle somme a disposizione.

Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Nicola Marzi.

L'integrale testo del suddetto decreto è a disposizione presso la sezione di Salerno dell'ufficio per l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, via Matierno località Fratte (Salerno), presso la direzione generale ANAS - Ufficio speciale infrastrutture - via Monzambano n. 10 - Roma e presso il Ministero dell'ambiente, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma

01A2262

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000 recante: «Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2001». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, al penultimo capoverso dell'art. 1, dove è scritto: «francobolli commemorativi della Giornata delle vittime degli *incendi* sul lavoro;», leggasi: «francobolli commemorativi della Giornata delle vittime degli *incidenti* sul lavoro;».

01A2349

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651055/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.